Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 119° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 28 settembre 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e' tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 26 settembre 1978, n. **576**.

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere in merito al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, essendo il provvedimento, per la sua finalità, destinato ad interventi immediati su quelle imprese di assicurazioni che versano in condizioni tali per cui si rende indispensabile la procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Con il decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa di un'impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere disposto il trasferimento di ufficio del portafoglio dell'impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato previamente il suo consenso.

L'impresa cessionaria deve soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 88, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. Il trasferimento può tuttavia essere disposto anche in mancanza dei requisiti di cui al citato articolo relativi all'ammontare del capitale e delle riserve tecniche, quando al capitale dell'impresa cessionaria partecipino, anche indirettamente attraverso una società finanziaria che ne abbia il controllo, in

misura non inferiore al 75% del capitale stesso, altre imprese di assicurazione in regolare esercizio le quali abbiano raccolto nel loro insieme per le assicurazioni di cui al primo comma, secondo l'ultimo bilancio approvato, premi per un ammontare superiore al 50% dei premi raccolti dalle generalità delle imprese per le stesse assicurazioni.

Il decreto che dispone il trasferimento del portafoglio stabilisce le modalità necessarie per l'attuazione del trasferimento stesso.

Art. 2.

Per i contratti compresi nel portafoglio trasferito a norma dell'art. 1 il diritto di disdetta per evitare la tacita proroga del contratto non può essere esercitato per due anni a decorrere dalla data del decreto di cui all'art. 1.

E' fatto divieto alle imprese di assumere i rischi già assicurati con i contratti trasferiti a norma dell'art. 1 prima della scadenza del termine entro il quale il contraente può dare utilmente disdetta al contratto nel rispetto della disposizione di cui al precedente comma. L'inosservanza del divieto è punita con la sanzione pecuniaria di L. 100.000 per ogni contratto. Si applicano le disposizioni di cui ai commi decimo ed undicesimo dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Art. 3.

I contratti compresi nel portafoglio trasferito a norma dell'art. 1 continuano con l'impresa cessionaria la quale assume a proprio carico i relativi rischi a decorrere dalle ore 24 del giorno di pubblicazione del decreto con il quale è stata promossa la liquidazione coatta dell'impresa. Per gli indennizzi pagati in dipendenza di contratti stipulati in adempimento dell'obbligo di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'impresa cessionaria ha diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », nei limiti delle somme che, qualora non si fosse fatto luogo al trasferimento di portafoglio, avrebbero fatto carico al predetto fondo ai sensi dell'art. 8, primo e secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39. L'impresa cessionaria ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la liquidazione dei predetti indennizzi, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con apposita convenzione da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

L'impresa cessionaria provvede, per tutto il territorio nazionale ed in deroga all'art. 19, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione per conto dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », dei danni verificatisi anteriormente alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta di cui all'art. 1, che debbono essere risarciti dal predetto ente a norma dello stesso art. 19 della citata legge.

La somma determinata nella liquidazione, se accettata dal creditore, è corrisposta, nei limiti di cui agli articoli 19 secondo comma e 21, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, direttamente dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

Qualora non sia intervenuto accordo sulla somma liquidata, il creditore ha azione nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », per conseguire quanto da quest'ultimo dovuto. L'azione si esercita convenendo in giudizio l'impresa cessionaria in nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ». Nel giudizio deve essere convenuto anche il commissario liquidatore.

Le spese sostenute dall'impresa cessionaria per la liquidazione dei danni di cui al primo comma che sono direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun danno sono rimborsate integralmente dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ». Le altre spese di liquidazione degli stessi danni sono rimborsate in base ad apposita convenzione da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con la stessa convenzione sono altresì stabilite le modalità per l'anticipazione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », delle somme occorrenti per far fronte alle predette spese.

Art. 5.

I rapporti di lavoro del personale dipendente dall'impresa posta in liquidazione coatta sono risoluti di diritto alla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 1. Con effetto dal giorno successivo l'impresa cessionaria ha l'obbligo di riassumere i predetti lavoratori ai minimi retributivi previsti dai contratti collettivi di categoria in relazione alla qualifica a ciascuno di essi attribuita. L'obbligo di riassunzione non riguarda il personale indicato all'art. 11, ultimo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, mentre per il personale dirigente si applica la disposizione di cui al primo comma dell'art. 10 dello stesso decreto-legge. Del comitato previsto da quest'ultima disposizione fa parte anche un rappresentante dell'impresa cessionaria.

I lavoratori riassunti a norma del precedente comma hanno diritto alla corresponsione da parte del liquidatore della sola indennità di anzianità.

L'impresa cessionaria del portafoglio mette a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per l'amministrazione della liquidazione dietro rimborso da parte del commissario stesso dei relativi oneri. Il commissario liquidatore non può assumere altro personale in aggiunta a quello messogli a disposizione dall'impresa cessionaria.

Art. 6.

I rapporti di agenzia costituiti con l'impresa posta in liquidazione coatta sono risoluti di diritto alla data di pubblicazione del decreto con cui è promossa la liquidazione coatta. L'indennità di fine rapporto è a carico della liquidazione.

Nel caso di trasferimento di portafoglio a norma dell'art. 1, i predetti rapporti sono ricostituiti di diritto con l'impresa cessionaria a decorrere dal giorno successivo a quello della loro risoluzione.

Il nuovo rapporto di agenzia è disciplinato dalle stesse condizioni del precedente contratto di agenzia stipulato con l'impresa posta in liquidazione coatta, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per adeguare il rapporto stesso alle disposizioni degli accordi nazionali stipulati tra le organizzazioni rappresentative delle imprese e degli agenti ed alle disposizioni in materia di limiti delle spese di gestione agenziale adottate in applicazione dell'art. 11, quarto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni. Resta fermo in ogni caso il diritto di recesso delle parti a norma dei predetti accordi nazionali.

Art. 7.

Nel caso in cui sia stato disposto il trasferimento di portafoglio di una impresa in liquidazione coatta a norma dell'art. 1, non può essere attribuito al commissario liquidatore della stessa il potere di cui all'art. 9, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39. Nei riguardi dell'impresa cessionaria e delle imprese di assicurazione che partecipano, anche indirettamente, al suo capitale è applicabile la disposizione dell'art. 14-*ter*, secondo comma, del predetto decreto-legge.

All'art. 19, primo comma, lettera *c*), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono soppresse le parole « con dichiarazione di insolvenza ».

Art. 8.

Gli aventi diritto al risarcimento per sinistri che debbono essere liquidati dall'impresa cessionaria a norma dell'art. 4 devono inviare all'impresa stessa richiesta di risarcimento con le modalità indicate all'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, anche se sia stata precedentemente presentata all'impresa posta in liquidazione coatta. Nessuna azione per il risarcimento può essere proposta prima che siano decorsi sei mesi dall'invio della richiesta.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei riguardi del commissario liquidatore che sia stato autorizzato a procedere alla liquidazione dei danni a norma dell'art. 9 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — BONIFACIO — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 2

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1978.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industria della poltrona Pizzetti, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 20 ottobre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industria della poltrona Pizzetti di Roma, con effetto dal 18 luglio 1977;

Considerato che le operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale e conseguentemente le sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro dei dipendenti della ditta di cui trattasi hanno avuto inizio l'11 luglio 1977;

Ritenuta la necessità di modificare la data di decorrenza del trattamento straordinario di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 20 ottobre 1977;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industria della poltrona Pizzetti di Roma, con effetto dall'11 luglio 1977.

Il presente decreto sostituisce quello datato 20 ottobre 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(7577)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1978.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1978, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Brindisi;

Visto il telestato n. 8488 del 3 giugno 1978, con cui il vice direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Brindisi fa presente la necessità di sostituire il dott. Celestino Scarimboli, presidente della commissione predetta, con il dott. Francesco Petruzzelli, nominato reggente dell'ufficio medesimo;

Decreta:

Il dott. Francesco Petruzzelli è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi, in sostituzione del dott. Celestino Scarimboli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7280)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1978.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per la manodopera agricola della Calabria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1976 di ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Calabria;

Vista la nota n. 4049 del 9 giugno 1978, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria fa presente la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, il sig. Iero Antonino, rappresentante supplente della CISL, dimissionario, con il sig. Gatto Fortunato;

Decreta:

Il sig. Gatto Fortunato è nominato membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola della Calabria, quale rappresentante della CISL, in sostituzione del sig. Iero Antonino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7281)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1978.

Trasferimento dei beni della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali alla regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare gli articoli 68 ed 83;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, ed in particolare l'art. 11;

Visto l'elenco dei beni posseduti dalla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali nella regione Emilia-Romagna;

Considerato che, a norma del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, citato, sono esclusi dal trasferimento i terreni dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari, le caserme del Corpo forestale dello Stato e i terreni e le aree boschive in misura non superiore all'uno per cento, costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda, da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale da identificarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della difesa;

Considerato che dal trasferimento possono essere esclusi altresì ove non destinabili ad attività di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie, conventi e di altri fabbricati, previa identificazione entro il 31 dicembre 1978 della commissione di cui all'art. 113 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

Considerato che deve essere garantita l'unitarietà dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato esistenti, in attesa che siano definite con legge della Repubblica da emanarsi entro il 31 dicembre 1979, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane;

Ritenuto, nelle more della emanazione dei provvedimenti richiamati, di dover individuare e consegnare alla regione Emilia-Romagna tutti gli altri beni di spettanza;

Sentita la regione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti elenchi dei beni immobili appartenenti alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferiti alla regione Emilia-Romagna, salvo variazioni in più o in meno a seconda della consistenza accertata in sede di consegna.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Emilia-Romagna da un rappresentante della gestione ex A.S.F.D., a ciò espressa-

mente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli stessi oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi, scorte vive e morte al servizio dei beni trasferiti.

Art. 4.

Con gli stessi verbali saranno definiti i rapporti giuridici in atto riguardanti i beni in corso di acquisizione alla data del 1° gennaio 1978, con consegna alla regione Emilia-Romagna dei relativi documenti e saranno altresì definite le pendenze amministrative e contabili in atto alla data della consegna.

Art. 5.

I beni trasferiti sono soggetti ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 6.

Con successivi decreti si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali rettifiche o integrazioni anche in conseguenza dei provvedimenti che saranno attuati ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 68 e dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1978

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

ELENCO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI DA TRASFERIRE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELL'ART. 68 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616.

Provincia	Comune	Superficie ha	Totale ha
Reggio Emilia	Ligonchio	161,36.30	
	Villaminozzo	138,56.65	
	Totale ufficio Reggio Emilia		299,92.95
Bologna	Lizzano in Belvedere	122,72.44	
	Totale ufficio di Bologna		122,72.44
Forlì	Forlì	0,13.69	
	Premilcuore	1.656,01.75	
	Galeata	255,42.01	
	Predappio	120,51.16	
	Portico S. Benedetto	631,19.15	
	Totale ufficio di Forlì		2.663,27.66
Ravenna	Brisighella	121,11.20	
	Casole Valsenio	164,81.50	
	Totale ufficio di Ravenna		285,92.70
Forlì	S. Sofia	959,70.04	
	Bagno di Romagna	247,30.81	
	Totale ufficio di Corniolo		1.207,00.85
	TOTALE GENERALE		4.578,86.60

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

(7627)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1978.

Proroga per un terzo trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nei comuni di Noceto e Fidenza

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 1978, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nei comuni di Noceto e Fidenza (Parma) e nel comune di Piacenza con effetto dal 1° marzo 1977;

Visti i decreti ministeriali 11 marzo 1978 e 28 luglio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali operanti nei comuni di Noceto e Fidenza (Parma) e nel comune di Piacenza;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro, nei comuni di Noceto e Fidenza (Parma);

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 23 gennaio 1978 è tuttora sussistente nei comuni di Noceto e Fidenza (Parma);

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nei comuni di Noceto e Fidenza (Parma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 9 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7625)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1978.

Autorizzazione alla società « IFID - S.p.a. - Istituto fiduciario per azioni », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « IFID - S.p.a. - Istituto fiduciario per azioni », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « IFID - S.p.a. - Istituto fiduciario per azioni », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(7512)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1978.

Autorizzazione alla società « Studio Tomasin - Società di revisione in accomandita semplice del dott. Giancarlo Tomasin & C. », in Venezia, ad esercitare l'attività di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda della società « Studio Tomasin - Società di revisione in accomandita semplice del dottor Giancarlo Tomasin & C. », con sede in Venezia, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Studio Tomasin - Società di revisione in accomandita semplice del dott. Giancarlo Tomasin & C. », con sede in Venezia, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(7513)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1978.

Proroga per un secondo trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza della cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 30 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Padova, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, numero 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1977;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Padova;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del pecedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Padova, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 13 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7576)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1978.

Disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina dei lavori di facchinaggio, e successiva modificazione ed integrazione;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1976, sulla disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano ed in particolare l'art. 9 che prevede che durante il periodo di vigenza del decreto le tariffe saranno modificate alle date del 1° dicembre e/o del 1° giugno di ogni anno qualora sulla base delle rilevazioni dell'I.S.T.A.T. risulti essersi verificata una variazione del costo della vita superiore al 5 per cento;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1978, sulle operazioni di facchinaggio del grano, emanato ai sensi del ricordato art. 9;

Considerato che nel semestre 1° dicembre 1977 - 31 maggio 1978 il costo della vita sulla base delle rilevazioni dell'I.S.T.A.T. risulta aumentato del 5,3 per cento e pertanto si è verificata la condizione prevista all'art. 9 del decreto ministeriale 29 maggio 1976;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione delle tariffe relative alle operazioni di facchinaggio del grano di cui al ricordato decreto ministeriale 29 maggio 1976;

Sentito il parere della commissione centrale ai sensi dell'art. 4, lettera *b*), della citata legge n. 407;

Decreta:

Articolo unico

A partire dalla data del 1° giugno 1978 le tariffe di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 29 maggio 1976 sulla disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano sono aumentate del 3,50 per cento.

Per effetto di tale aumento le tariffe di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 1978 risultano pertanto modificate nel modo seguente:

MODIFICHE ALL'ART. 2

a) *Entrata nei magazzini*:

1) scarico da veicoli, pesatura, vuotatura o accatastamento	L.	86,86
2) scarico da veicoli, vuotatura o accatastamento	»	70,48

b) *Uscita dai magazzini*:

1) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo	L.	142,79
2) disaccatastamento, travasatura da sacco, legatura e carico su veicolo	»	126,65
3) insaccatura, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo	»	108,34
4) disaccatastamento, pesatura e carico su veicolo	»	103,06
5) insaccatura, legatura e carico su veicolo	»	92,44
6) disaccatastamento e carico su veicolo	»	86,68
7) solo carico su veicolo	»	65,14

c) *Lavori in campagna*:

1) insacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico	L.	168,00
2) insacco, egalizzazione, legatura e carico	»	144,00
3) pesatura e carico	»	109,20
4) carico e scarico	»	84,00
5) stivaggio e distivaggio	»	83,60

d) *Operazioni negli scali ferroviari*:

1) distivaggio e trasbordo da carro ferroviario a veicolo sottocarico:

senza pesatura . . . . L. 67,25
con pesatura . . . . » 83,55

2) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sottocarico e stivaggio:

senza pesatura . . . . L. 67,25
con pesatura . . . . » 83,55

3) trasbordo da veicolo a carro ferroviario, sottocarico con vuotatura e assestamento:

senza pesatura . . . . L. 76,00
con pesatura . . . . » 92,39

e) *Operazioni alle fosse*:

1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura . . . . L. 69,94
2) come sopra senza pesatura . » 53,39
3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura, pesatura e carico sui veicoli » 189,22
4) come sopra senza pesatura . » 167,32
5) sola elevazione a ciglio fossa . » 127,89

f) *Operazioni varie*:

1) travasatura da sacco a sacco . . L. 55,14
2) paleggiatura o trapalatura a mano . » 37,42
3) vuotatura a mano residuo celle aperte (magazzini piani) . . . . » 37,42
4) vuotatura a mano residuo celle aperte (magazzini verticali) . . . . . . » 84,00
5) spostamento e maneggio in genere dei sacchi con accatastamento o vuotatura » 32,39
6) stivaggio o distivaggio su automezzi o su veicolo ippotrainato . . . . . » 25,19
7) accatastamento o disaccatastamento » 21,75

g) *Maggiorazioni varie*:

1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura o per disaccatastamento ad altezza da m 2,20 a m 3 . . . . L. 21,64
2) come sopra per altezze superiori a m 3 fino a m 6 . . . . » 30,64
3) come sopra per altezze superiori a m 6 . . . . » 35,40
4) maggiorazioni per percorsi da m 15 a m 30 . . . . » 9,18
5) come sopra oltre i m 30 e per ogni 15 metri . . . . » 18,60
6) per ogni gradino percorso a cominciare dal sesto . . » 5,38

MODIFICHE ALL'ART. 3

a) *Immissione del grano nei magazzini*:

da veicolo ribaltabile;
da veicolo ribaltabile con bocchette di scarico;
da veicolo con cassone fisso senza bocchette:

1) in tramoggia dotata di impianti fissi intendendosi per tali, oltre a quelli solitamente usati nei silos, quelli che non richiedono lo spostamento manuale della coclea e/o della linea di trasporto L. 31,66
2) in tramoggia dotata di impianti mobili . . . . » 71,26

b) *Immissione del grano nei magazzini*:

1) da vagone cisterna o con bocchette . L. 63,34
2) da vagone normale con paratorie . . » 126,70

c) *Uscita del grano alla rinfusa con impianto mobile a veicolo* . . . . L. 79,20

Operazioni alle fosse:

a) entrata:

1) scarico da veicolo attrezzato con bocchette di scarico, con immissione nella fossa o da veicolo con cassone ribaltabile con immissione nella fossa a mezzo pala o rastrello . . . . L. 74,40
2) scarico da veicolo attrezzato con pompe d'aspirazione con immissione diretta nella fossa . . . . » 39,59

b) uscita:

1) uscita grano da fossa a mezzo tubi d'aspirazione e carico su veicolo con vuotatura fossa . . . . L. 126,70
2) carico grano su veicolo attrezzato di tubi che aspirano direttamente nella fossa . . . . » 63,34

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7624)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1984/78 della commissione, del 18 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1985/78 della commissione, del 18 agosto 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1986/78 della commissione, del 18 agosto 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1987/78 della commissione, del 18 agosto 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1988/78 della commissione, del 16 agosto 1978, che proroga la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi di intervento a norma del regolamento (CEE) n. 1027/78.

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul commercio dei prodotti di iuta e dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul commercio dei prodotti di iuta.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1077/78 del consiglio, del 23 maggio 1978, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 136 del 24 maggio 1978.

Pubblicati nel n. L 228 *del* 19 *agosto* 1978.

(211/C)

Regolamento (CEE) n. 1989/78 della commissione, del 17 agosto 1978, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 229 *del* 21 *agosto* 1978.

(212/C)

Regolamento (CEE) n. 1990/78 della commissione, del 21 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1991/78 della commissione, del 21 agosto 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1992/78 della commissione, del 18 agosto 1978, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1993/78 della commissione, del 18 agosto 1978, relativo a misure volte ad incrementare l'impiego e il consumo di prodotti lattiero-caseari d'origine comunitaria allo esterno della Comunità con l'ausilio di consulenti tecnici e/o commerciali.

Regolamento (CEE) n. 1994/78 della commissione, del 21 agosto 1978, che modifica le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari applicabili ai prodotti agricoli trasformati che non rientrano nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1995/78 della commissione, del 21 agosto 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Jugoslavia.

Pubblicati nel n. L 230 *del* 22 *agosto* 1978.

(213/C)

Regolamento (CEE) n. 1996/78 della commissione, del 22 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1997/78 della commissione, del 22 agosto 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1998/78 della commissione, del 18 agosto 1978, che stabilisce le modalità di applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero.

Raccomandazione n. 1999/78/CECA della commissione, del 16 agosto 1978, recante modifica della raccomandazione numero 77/330/CECA intesa a istituire un controllo comunitario delle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, originari dei Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2000/78 della commissione, del 22 agosto 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di fibre tessili artificiali della sottovoce doganale 57.07 B, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1197/78 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2001/78 della commissione, del 22 agosto 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia, della voce doganale 61.10, originari dei Paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 1197/78 del consiglio.

Regolamento (CEE) n 2002/78 della commissione, del 22 agosto 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm, della voce doganale 76.03, originari della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2003/78 della commissione, del 22 agosto 1978, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 2004/78 della commissione, del 22 agosto 1978, che fissa l'importo della integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2005/78 della commissione, del 22 agosto 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 231 *del* 23 *agosto* 1978.

(214/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo quadro di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala, firmato a Roma il 20 aprile 1977.

Il 26 luglio 1978 ha avuto luogo a Città del Guatemala lo scambio di strumenti di ratifica dell'accordo quadro di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala firmato a Roma il 20 aprile 1977.

In conformità all'art. 9 l'accordo è entrato in vigore il 10 agosto 1978.

(7335)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle serie di obbligazioni relative ai prestiti « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10 % - 1975/1985, 10 % - 1977/1987 1ª emissione e 10 % - 1978/1988 1ª emissione.

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10 % - 1975/1985, 10 % - 1977/1987 1ª emissione e 10 % - 1978/1988 1ª emissione, che il giorno 20 novembre 1978 alle ore 9,30, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria, in Roma, piazza della Croce Rossa, 1, saranno effettuate pubblicamente, in base ai relativi piani di ammortamento, le estrazioni a sorte delle serie di obbligazioni, da rimborsare il 1° gennaio 1979, come di seguito indicato:

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10 % - 1975/1985:

Estrazione a sorte di 8 serie intere per complessive L. 8.000.000.000.

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10 % - 1977/1987 1ª emissione:

Estrazione a sorte di 7 serie intere per complessive L. 7.000.000.000.

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10 % - 1978/1988 1ª emissione:

Estrazione a sorte di 6 serie intere per complessive L. 6.000.000.000.

(7649)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione all'etichetta dell'acqua minerale « Coralba »

Con decreto ministeriale 31 agosto 1978, n. 1687, la S.a.s. Fonte San Damiano, in S. Damiano Macra (Cuneo), è stata autorizzata a modificare secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, n. 1643, le etichette dell'acqua minerale denominata «Coralba» di cui al decreto ministeriale 9 novembre 1974, n. 1510 e 30 marzo 1978, n. 1676.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(7536)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di Oristano per la difesa delle produzioni intensive, in Cagliari

Con decreto ministeriale 25 luglio 1978, n. 1084, è stata riconosciuta la natura giuridica del Consorzio di Oristano per la difesa delle produzioni intensive contro la grandine, le gelate e le brinate, in Cagliari, viale Monastir n. 50, ed è stato approvato, con modificazioni, lo statuto consorziale dell'ente medesimo.

(7289)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 187

Corso dei cambi del 25 settembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	826,05	826,05	826 —	826,05	826 —	826,02	825,95	826,05	826,05	826 —
Dollaro canadese . .	703,40	703,40	703,25	703,40	703,58	703,35	703,40	703,40	703,40	703,40
Franco svizzero .	546,50	546,50	548,50	546,50	548,30	546,45	547,90	546,50	546,50	546,50
Corona danese .	153,77	153,77	153,80	153,77	153,73	153,75	153,80	153,77	153,77	153,75
Corona norvegese .	159,97	159,97	160 —	159,97	160 —	159,95	159,95	159,97	159,97	159,95
Corona svedese . . .	187,45	187,45	187,50	187,45	187,50	187,45	187,50	187,45	187,45	187,45
Fiorino olandese	389,92	389,92	390 —	389,92	390,18	389,90	390,05	389,92	389,92	389,90
Franco belga	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,85	26,90	26,90	26,90	26,90
Franco francese .	188,21	188,21	188,50	188,21	188,40	188,20	188,33	188,21	188,21	188,20
Lira sterlina . .	1626,50	1626,50	1627,50	1626,50	1626,15	1626,45	1627 —	1626,50	1626,50	1626,50
Marco germanico .	423,86	423,86	423,75	423,86	424,02	423,85	423,98	423,86	423,86	423,85
Scellino austriaco .	58,50	58,50	58,50	58,50	58,54	58,45	58,50	58,50	58,50	58,50
Escudo portoghese	17,90	17,90	18,20	17,90	18,30	17,85	18,20	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola . . .	11,36	11,36	11,38	11,36	11,36	11,35	11,365	11,36	11,36	11,35
Yen giapponese . . .	4,39	4,39	4,3950	4,39	4,39	4,35	4,393	4,39	4,39	4,39

Media dei titoli del 25 settembre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,875
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,175
» 5 % (Ricostruzione)	99,050
» 5 % (Città di Trieste)	98,375
» 5 % (Beni esteri)	98,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,825
» 5,50 % » » 1968-83	82,825
» 5,50 % » » 1969-84	79,950
» 6 % » » 1970-85	79,275
» 6 % » » 1971-86	77,625
» 6 % » » 1972-87	75,800
» 9 % » » 1975-90	84,225
» 9 % » » 1976-91	84,375
» 10 % » » 1977-92	88,100
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,500
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,425
» » » » 1-10-1979	101,300
» » » » 1- 1-1978/80	100,675
» » » » 1- 3-1978/80	100,700
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,750
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,625
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,100
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	92,475
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,025
» » » 10 % 1- 1-1981	95,200
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,325
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 settembre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	826 —
Dollaro canadese	703,40
Franco svizzero	547,20
Corona danese	153,785
Corona norvegese	159,96
Corona svedese	187,48
Fiorino olandese	389,985
Franco belga	26,90
Franco francese	188,27
Lira sterlina	1626,75
Marco germanico	423,92
Scellino austriaco	58,50
Escudo portoghese	18,05
Peseta spagnola	11,362
Yen giapponese	4,391

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreti ministeriali 15 settembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Firenze:	
Greve	73.860.000
Provincia di Siena:	
Cetona	23.640.000

Con decreti ministeriali 15 settembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Bari:	
Canosa di Puglia	454.800.000
Provincia di Firenze:	
Greve	80.860.000
Provincia di Siena:	
Cetona	23.640.000

Con decreti ministeriali 15 settembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	
Monteverde	21.660.000
Provincia di Macerata:	
Monte San Giusto	48.450.000
Provincia di Parma:	
Noceto	78.060.000
Provincia di Salerno:	
Salento	8.140.000
Provincia di Siena:	
Cetona	23.640.000

Con decreto ministeriale 21 settembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Salerno:	
Positano	76.500.000

Revoca del decreto di autorizzazione all'amministrazione comunale di Vimercate ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1978, n. 15449-2390, il decreto pari numero in data 17 dicembre 1976, con il quale il comune di Vimercate (Milano) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, è revocato.

Revoca del decreto di autorizzazione all'amministrazione comunale di San Fele ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1978, n. 15464/750, il decreto pari numero in data 3 aprile 1978, con il quale il comune di San Fele (Potenza) è stato autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, è revocato.

(Da 2303/M a 2315/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di istituzioni di diritto pubblico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7564)

Vacanza di una cattedra di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia è vacante una cattedra di diritto costituzionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7565)

Vacanza della cattedra di fisica matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Trento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento è vacante la cattedra di fisica matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7648)

Vacanza della cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto-legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7660)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Toscolano Maderno

Con deliberazione della giunta regionale 1° marzo 1978, n. 14664, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Toscolano Maderno (Brescia), adottato con deliberazione consiliare 24 marzo 1975, delibera G.M. 5 maggio 1975, n. 80, ratificata con C.C. 14 ottobre 1975, n. 20, e delibera C.C. 27 aprile 1975, n. 50.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale e di cui alla deliberazione consiliare 3 settembre 1976, n. 108.

(7651)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077, 1078 e 1079;
Vista la legge n. 482 del 2 aprile 1968;
Visto che nella carriera ausiliaria, l'aliquota riservata ai sensi della legge n. 482 precitata è regolarmente coperta;
Visto il decreto ministeriale n. 72001 del 7 gennaio 1972 relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 12 maggio 1972;
Vista la tabella « Istituto agronomico per l'oltremare » allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 330, publicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 agosto 1975, con il quale è stata determinata la misura delle riduzioni delle dotazioni organiche dei ruoli dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze;
Vista la situazione dell'organico della carriera ausiliaria dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1258, con il quale è stato approvato il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto il verbale n. 95 del 17 marzo 1978, con il quale il comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze ha deliberato di indire un concorso, per esami, a quattro posti di commesso (parametro 100) nella carriera ausiliaria dell'istituto stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di commesso in prova (parametro 100) nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti e di cui al successivo art. 3;
3) diploma di licenza elementare;
4) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato al n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo comma, sono cumulabili tra loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire all'Istituto agronomico per l'oltremare, via Cocchi n. 4, Firenze, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;
2) il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che abbia superato il 32° anno di età deve indicare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 3 ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia e all'estero;

6) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) il possesso di titoli di cui al successivo art. 5 e l'eventuale conoscenza di lingue straniere da accertarsi nel modo prescritto dal successivo art. 6;

8) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la propria residenza e l'esatto indirizzo al quale l'Istituto agronomico per l'oltremare dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante, e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro funzionario incaricato dal sindaco o, infine, dal funzionario competente a ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Art. 5.

I titoli da valutare ai fini del concorso sono:

a) precedente lodevole servizio che abbia comportato mansioni analoghe a quelle proprie della carriera ausiliaria da documentare con dichiarazioni o attestati di enti pubblici o di privati;

b) titoli di studio, oltre quello richiesto per l'ammissione al concorso;

c) ogni altro titolo considerato utile per la carriera.

La commissione dispone di dieci punti per la valutazione di ciascuna delle categorie di titoli di cui alle lettere a) e b) e di quattro punti per la valutazione dei titoli di cui alla lettera c).

Art. 6.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Firenze e consisteranno in:

a) un colloquio tendente ad accertare la cultura generale del candidato;

per la prova in questione la commissione dispone di quindici punti;

b) una prova tecnico-attitudinale che permetta di valutare la capacità e la prontezza del candidato a svolgere le mansioni di cui all'art. 189 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

per tale prova la commissione dispone di quindici punti;

c) una conversazione tendente ad accertare la conoscenza di lingue estere nel caso in cui il candidato abbia chiesto di sostenere tale prova;

per tale prova la commissione dispone di dieci punti.

La votazione complessiva è data dalla somma dei punteggi ottenuti per i titoli e per le prove di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, cui si aggiunge, eventualmente, il punteggio riportato nelle prove di cui alla lettera c).

Per ottenere l'idoneità il concorrente deve riportare un punteggio complessivo non inferiore a trentadue punti, con un minimo di nove nel colloquio e di nove nella prova tecnico-attitudinale.

Art. 7.

Le prove d'esame hanno luogo a Firenze presso l'Istituto agronomico per l'oltremare, via Cocchi, 4.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato non meno di quindici giorni prima, il luogo e la data di inizio delle prove.

Art. 8.

Per sostenere la prova di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto valido;

g) carta d'identità.

Art. 9.

La commissione esaminatrice nominata con decreto ministeriale, sarà presieduta dal direttore generale dell'Istituto agronomico per l'oltremare e sarà composta da due funzionari dell'Istituto medesimo di grado non inferiore a direttore aggiunto di laboratorio.

Alla commissione possono essere aggregati i membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera di concetto dell'Istituto agronomico per l'oltremare di qualifica non inferiore a segretario principale o equiparata.

Art. 10.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono fare pervenire all'Istituto agronomico per l'oltremare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 11.

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenza.

Con decreto ministeriale, viene riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso ed approvata, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 12.

I concorrenti collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e precedenza, devono far pervenire all'Istituto agronomico per l'oltremare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma; ovvero, copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera a), del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione, legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a)* ed *f)* nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello della cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invio a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune e dalla autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Con appositi decreti ministeriali vengono dichiarati i vincitori del concorso ed approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

I vincitori del concorso sono nominati con decreto ministeriale, commessi in prova (parametro 100) nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Istituto agronomico per l'oltremare.

Tale nomina decade in caso di mancata assunzione nel termine stabilito.

Ai vincitori spetterà il trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1978
Registro n. 454 *Esteri, foglio n.* 292

(7569)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a diciotto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di La Spezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI LA SPEZIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso per titoli a diciotto posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di La Spezia.

Il 10% di tali posti, pari a due, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di La Spezia dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita ed il preciso domicilio nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizioni ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di La Spezia in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di La Spezia, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatario di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di La Spezia.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autenticata di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di La Spezia e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La Spezia, addì 10 luglio 1978

Il direttore provinciale: FERDEGHINI

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Genova, addì 3 agosto 1978
Registro n. 3 Poste, foglio n. 279

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di La Spezia.

Il sottoscritto (1)
nato a il
residente in via n.
provincia chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 10 luglio 1978, n. 18262/1/3A.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso il ;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . con la qualifica di . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la Direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, .

Firma .

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

N.B. — Tutti i punti dal 2) al 9) devono essere ripetuti nella domanda (esempio 7) è alle dipendenze del Ministero, ecc., oppure, 7) non è alle dipendenze di alcun Ministero, e così dicasi per tutti gli altri punti.

(7503)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova, ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Trento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 31 agosto 1978 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 6 del giugno 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978, registro n. 5 Lavoro, foglio n. 187 concernente l'approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova, ruolo uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Trento, indetto con decreto ministeriale 4 marzo 1976.

(7541)

MINISTERO DELLA SANITA

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Ceresa Francesco ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Fabbrini Aldo, direttore dell'istituto di medicina dell'Università di L'Aquila, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale che si terrà a Roma il giorno 21 giugno 1978 in sostituzione del prof. Ceresa Francesco, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1978
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 197

(7403)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Pardelli Giancarlo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Coppola Lorenzo, primario presso l'ente ospedaliero «D. Cotugno» di Napoli, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive che si terrà a Roma il giorno 15 giugno 1978 in sostituzione del prof. Pardelli Giancarlo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1978
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 223

(7400)

Sostituzione di segretari della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;
Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;
Considerato che la dott.ssa Di Pietrantonio Pievaroli Antonietta ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Monteleone Renato, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive che si terrà a Roma il giorno 10 maggio 1978 in sostituzione della dott.ssa Di Pietrantonio Pievaroli Antonietta, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1978
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 199

(7402)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;
Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;
Considerato che il dott. Monteleone Renato ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di ufficio e personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La dott.ssa Di Pietrantonio Pievaroli Antonietta, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive che si terrà a Roma il giorno 15 giugno 1978 in sostituzione del dott. Monteleone Renato, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1978
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 200

(7401)

OSPEDALE CIVILE « ALTO GARDA E LEDRO » DI ARCO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arco (Trento).

(3345/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MASSIMO » DI PENNE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di accettazione, pronto soccorso e chirurgia d'urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Penne (Pescara).

(3363/S)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di dermatologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(3364/S)

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

Concorso ad un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Faenza (Ravenna).

(3343/S)

OSPEDALE «SS. BENEDETTO E GELTRUDE» DI CUGGIONO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cuggiono (Milano).

(3344/S)

OSPEDALE «S GIOVANNI EVANGELISTA» DI TIVOLI

Concorso a due posti di assistente della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimio giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Tivoli (Roma).

(3362/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI «UMBERTO I» DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché alle norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brescia.

(3346/S)

OSPEDALE «B. APPIANI E MIRA» DI BOSISIO PARINI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bosisio Parini (Como).

(3347/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cinque posti di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(3348/S)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1978, n. 20.
Ordinamento contabile della regione Campania.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 34 *del 5 agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Strumenti della programmazione

Sono strumenti della programmazione economico-finanziaria della Regione nel quadro del programma regionale di sviluppo:

a) il bilancio pluriennale;
b) le leggi di spesa pluriennale;
c) il bilancio annuale di previsione.

Art. 2.
Programma regionale di sviluppo

Il programma regionale di sviluppo determina, con riferimento alla programmazione economica nazionale, gli indirizzi generali della pianificazione regionale e individua, in relazione alle risorse economiche, finanziarie, materiali e sociali esistenti nel territorio della Regione, i settori prioritari di intervento ed i relativi obiettivi, fissandone i tempi di realizzazione.

Il programma regionale di sviluppo assume come durata un periodo non inferiore a tre anni e viene annualmente aggiornato ed integrato, per quanto riguarda l'arco temporale di riferimento, in occasione dell'approvazione del bilancio annuale.

Art. 3.
Spese per ulteriori programmi di sviluppo

Il programma regionale di sviluppo indica quali progetti e interventi siano da considerare adempimento di funzioni normali e quali siano da considerare attuazione di ulteriori programmi di sviluppo.

Le spese per ulteriori programmi di sviluppo dovranno riferirsi a servizi e interventi nuovi o aggiuntivi o comportare una elevazione degli standards dei servizi esistenti; dovranno essere espressamente specificati i risultati che si intendono conseguire con la loro effettuazione, nonchè gli indici per la verifica dei risultati medesimi.

Non potranno in alcun caso essere considerate spese per ulteriori programmi di sviluppo quelle destinate al mantenimento della struttura organizzativa regionale, salve, limitatamente ad un solo anno, quale specificatamente destinate a consentire l'avvio del programma.

Art. 4.
Bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale indica le proiezioni finanziarie delle scelte contenute nel programma regionale di sviluppo e rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato.

Il bilancio pluriennale costituisce l'unica sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi a carico di esercizi futuri.

Ogni legge che comporti nuove o maggiori spese a carico di esercizi futuri non previste dal bilancio pluriennale dovrà contenere l'espressa indicazione delle corrispondenti variazioni compensative introdotte nel bilancio pluriennale medesimo.

Il bilancio pluriennale assume come durata di riferimento quella del programma regionale di sviluppo e, comunque, un periodo non superiore al quinquennio.

Il bilancio pluriennale viene allegato al bilancio annuale, è approvato con la legge di approvazione del bilancio annuale stesso e non autorizza la riscossione delle entrate nè la esecuzione delle spese contemplate.

Art. 5.
Previsioni del bilancio pluriennale

Le previsioni del bilancio pluriennale, in ordine sia alle entrate che alle spese, vengono effettuate in base alla legislazione statale e regionale in vigore, alle decisioni assunte in sede di programmazione nazionale, alle indicazioni formulate dal programma regionale di sviluppo e, in particolare, ai nuovi provvedimenti legislativi regionali necessari per la sua attuazione.

Le previsioni vengono annualmente aggiornate in relazione al modificarsi degli obiettivi e delle scelte contenute nel programma regionale di sviluppo, nonchè degli elementi di valutazione delle risorse disponibili e delle spese previste.

Tra le entrate sono indicate quelle derivanti dai mutui e prestiti già autorizzati, nonchè da quelli che si prevede di autorizzare nel periodo di validità del bilancio e, tra le spese, sono indicati gli oneri per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti.

Il totale delle spese che si prevede di eseguire nel periodo considerato non può superare il totale delle entrate che si prevede di acquisire.

Nel bilancio pluriennale le entrate e le spese sono quantificate sulla base di criteri costanti ed omogenei che consentono chiari e significativi raffronti fra le varie serie previsionali sia all'interno di ciascun bilancio sia nella loro successione dell'uno all'altro esercizio. Qualsiasi innovazione nei criteri e nei metodi di quantificazione risultasse necessaria deve essere evidenziata in una nota di illustrazione da premettere al bilancio pluriennale che dovrà fornire gli elementi atti a raffrontare le nuove previsioni con le precedenti.

Art. 6.
Struttura del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale indica, di norma, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, la quota relativa all'esercizio iniziale, la quota relativa all'esercizio successivo e la quota globale relativa al periodo residuo.

Il bilancio pluriennale consta di:

1) un quadro di previsione delle entrate;
2) un quadro di previsione delle spese;
3) un quadro generale riassuntivo.

Art. 7.
Quadro di previsione delle entrate

Nel quadro di previsione delle entrate, le stesse sono ripartite per titoli e categorie secondo lo schema adottato per lo stato di previsione dell'entrata nel bilancio annuale, a norma del successivo art. 22.

Art. 8.
Quadro di previsione delle spese

Nel quadro di previsione delle spese, le stesse sono ripartite in aree di intervento, programmi e progetti in relazione al programma regionale di sviluppo.

Sono distintamente indicate le spese per i servizi generali e quelle per il rimborso di mutui ed altre operazioni di credito.

Nell'ambito di ciascuna ripartizione della spesa, vanno tenute distinte:

1) le spese per l'adempimento di funzioni normali da quelle per ulteriori programmi di sviluppo;
2) le spese correnti da quelle di investimento.

Per ciascuna previsione di spesa, inoltre, va indicata la quota predeterminata dalle leggi vigenti e la quota programmabile in base agli stanziamenti annuali di bilancio ed a nuovi provvedimenti legislativi.

Art. 9.
Quadro generale riassuntivo

Nel quadro generale le entrate e le spese sono riassunte per titoli con le ripartizioni tra spese per funzioni normali e per ulteriori programmi di sviluppo, nonchè tra spese correnti e d'investimento.

Art. 10.
Leggi che disciplinano spese continuative o ricorrenti

Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo o ricorrente indicano soltanto gli interventi da effettuare e le procedure da seguire, rinviando espressamente alle leggi di bilancio per la determinazione della entità della spesa in ciascun esercizio e per la relativa copertura finanziaria.

La Regione può dar corso, sulla base delle leggi di cui al primo comma, alle procedure ed agli adempimenti previsti dalle leggi stesse, anche prima che sia determinato il relativo stanziamento sul bilancio annuale, con esclusione degli atti dai quali, comunque, sorga l'obbligo di assumere impegni a norma del successivo art. 54.

In particolare potrà provvedersi, a norma del comma precedente, alla predisposizione di programmi operativi, all'istruttoria di domande, all'acquisizione di pareri, alla determinazione di criteri per la ripartizione territoriale e settoriale della spesa.

Art. 11.
Leggi di spesa pluriennale

Le leggi regionali che autorizzano spese per l'attuazione di programmi pluriennali di intervento che richiedono la preventiva determinazione della loro dimensione finanziaria, ma la cui attuazione sia frazionabile, quanto all'assunzione degli impegni, in quote annuali, indicano l'ammontare complessivo della spesa autorizzata, la copertura riferita alle previsioni del bilancio pluriennale, la quota di spesa eventualmente a carico del bilancio in corso o già presentato al consiglio per l'assunzione di impegni aventi scadenza nel corrispondente esercizio e la relativa copertura rimandando alle leggi di bilancio la determinazione delle successive quote annuali della spesa medesima.

Sulla base delle leggi di cui al primo comma si provvede, anche prima che siano determinate le quote annuali della spesa, all'espletamento di tutte le procedure e degli adempimenti previsti per l'attuazione dei relativi interventi, con riferimento all'intero programma pluriennale di spesa, con esclusione dei soli atti dai quali, comunque, sorga l'obbligo di assumere impegni a norma del successivo art. 54.

In particolare si provvede alla predisposizione dei programmi operativi, all'istruttoria di domande, all'acquisizione di pareri, alla determinazione di criteri per la ripartizione territoriale e settoriale della spesa, alla compilazione dei progetti esecutivi di opere.

Le successive quote annuali della spesa sono determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci, con i criteri di cui all'art. 19, con particolare riguardo alle indicazioni e priorità stabilite dal programma regionale di sviluppo, alle disponibilità finanziarie dell'esercizio, agli obiettivi di natura congiunturale e allo stato di avanzamento delle procedure preliminari relative a ciascun intervento.

Art. 12.
Leggi di spesa pluriennale con autorizzazione all'assunzione di impegni sugli esercizi futuri

Le leggi regionali che autorizzano spese per programmi la cui attuazione si protragga per più esercizi ma non sia frazionabile, quanto all'assunzione degli impegni, in quote annuali, oltre ad indicare gli elementi di cui al primo comma dell'art. 11, autorizzano l'assunzione di obbligazioni nei limiti dell'intero stanziamento consentito, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale le sole somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadenza nel corso del relativo esercizio.

L'autorizzazione di cui al comma precedente non può essere concessa se non sia previsto che, entro l'esercizio in cui è assunta l'obbligazione, siano iniziate le opere ovvero la concreta attuazione dei programmi.

Sulla base delle leggi di cui al primo comma si provvede all'espletamento di tutte le procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con riferimento all'intero programma pluriennale di spesa, nonchè all'assunzione dei relativi impegni, precisandone la scadenza in relazione all'entità degli stanziamenti del primo esercizio e agli eventuali limiti massimi stabiliti per gli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi.

Le successive quote annuali della spesa sono determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci, con riguardo all'entità delle obbligazioni la cui scadenza è prevista in ciascun esercizio.

Art. 13.
Leggi con qualificazione della spesa annuale

Le leggi regionali che prevedono interventi a carattere ricorrente o pluriennale, per i quali sia preminente l'esigenza di una preventiva conoscenza dell'entità annua della spesa, determinano la durata dell'intervento e l'entità annua della spesa, e la copertura riferita alle previsioni del bilancio pluriennale.

Le autorizzazioni di spesa di cui al primo comma sono esclusivamente ammesse qualora trattasi di:

a) contributi in annualità, per le sole annualità successive a quella cui è riferita l'autorizzato limite di impegno, e nella misura massima degli impegni già assunti;

b) quote minime garantite di rimborso o contributo ad enti locali, anche in relazione all'adempimento di funzioni ad essi delegate dalla Regione, e destinate al finanziamento di spese operative e di gestione degli enti medesimi, salvo i maggiori finanziamenti programmabili annualmente dalla Regione;

c) quote minime garantite di contributi a enti o aziende dipendenti dalla Regione per spese operative e di gestione, salvi i maggiori finanziamenti programmabili annualmente dalla Regione.

Le quote annuali delle spese di cui al presente articolo sono stanziate nei bilanci dei rispettivi esercizi nella misura minima stabilita dalla legge; tuttavia nei casi di cui alla lettera *a*) del precedente comma le quote relative alle annualità successive alla prima non possono essere superiori all'entità degli impegni effettivamente assunti.

Art. 14.
Disciplina delle procedure di spesa

Le leggi regionali di spesa indicano gli organi, gli uffici o gli enti competenti a ciascun adempimento necessario per l'erogazione della spesa, i termini entro i quali si debba provvedere a ciascun adempimento, in modo da rendere possibile la previsione dei tempi massimi di completamento della procedura di spesa e di ogni fase della stessa, con riguardo all'assunzione degli impegni a carico del bilancio regionale ed alla scadenza delle relative obbligazioni.

Titolo II

BILANCIO ANNUALE

Art. 15.
Annualità del bilancio

L'anno finanziario della Regione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate ai sensi del successivo art. 54 entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.

Art. 16.
Integrità ed universalità del bilancio

Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

Sono vietate le gestioni di fondi fuori dal bilancio della Regione e dei bilanci degli enti di cui al successivo art. 80.

Art. 17.
Approvazione del bilancio

Entro il 20 ottobre la giunta regionale presenta la proposta di bilancio di previsione al consiglio regionale che lo approva entro il 30 novembre, a norma dell'art. 16 dello statuto.

Art. 18.
Bilancio annuale

Il bilancio annuale di previsione è formulato in termini di competenza e di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata o di spesa, il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, distinguendo per i residui passivi le somme conservate nel conto residui ai sensi del successivo art. 73;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno sull'esercizio cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento sul medesimo esercizio, sia in conto residui sia in conto competenza.

Tra le entrate e le spese di cui al punto 2) del precedente comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente. In apposita annotazione dovrà essere indicata la quota del saldo determinata da minori spese correlate ad entrate vincolate a specifica destinazione.

Tra le entrate di cui al punto 3) del secondo comma è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Art. 19.

Stanziamenti di competenza

Gli stanziamenti di competenza sono determinati tenendo conto delle attività e degli interventi che, in base alle leggi vigenti ed ai programmi, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio a impegni di spesa ai sensi del successivo art. 54, sulla base anche delle istruttorie già definite ai sensi degli articoli 10 e 11.

Devono in ogni caso, essere stanziate le somme corrispondenti alle obbligazioni già assunte, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 54, che vengono a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Nel caso di contributi in annualità sono iscritte in capitoli distinti le somme necessarie per far fronte alle successive annualità dei contributi già effettivamente concessi nel corso di precedenti esercizi e le eventuali ulteriori somme disponibili per la concessione di nuovi contributi.

Art. 20.

Stanziamenti di cassa

Gli stanziamenti di spesa di cassa sono determinati tenendo conto dei pagamenti che prevede di dover effettuare nell'esercizio a seguito degli impegni già assunti e dei nuovi impegni autorizzati per l'esercizio medesimo nell'ambito delle disponibilità complessive di cassa.

Art. 21.

Struttura del bilancio annuale

Il bilancio annuale consta di:

1) uno stato di previsione delle entrate;
2) uno stato di previsione delle spese;
3) un quodro generale riassuntivo e dei prospetti allegati.

Art. 22.

Classificazione delle entrate

Nel bilancio annuale le entrate sono ripartite nei seguenti titoli e, secondo la loro natura, nelle seguenti categorie:

Titolo I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281:

categoria 1 - Tributi propri della Regione;
categoria 2 - Tributi erariali o quote di essi devolute alla Regione.

Titolo II - Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed, in genere, da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione:

categoria 1 - Entrate derivanti da assegnazioni statali connesse ai programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive integrazioni;
categoria 2 - Entrate per l'esercizio di funzioni delegate;
categoria 3 - Entrate derivanti da altri contributi e assegnazioni statali.

Titolo III - Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali:

categoria 1 - Rendite patrimoniali ed interessi attivi;
categoria 2 - Utili di enti o aziende regionali;
cotegorie 3 - Proventi di servizi regionali;
categoria 4 - Recuperi, rimborsi e contributi vari;
categoria 5 - Entrate diverse;
categoria 6 - Partite che si compensano con la spesa.

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti:

categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali;
categoria 2 - Eredità, donazioni ed altri trasferimenti di capitali;
categoria 3 - Rimborsi di crediti.

Titolo V - Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie:

categoria 1 - Mutui e prestiti;
categoria 2 - Obbligazioni;
categoria 3 - Anticipazioni.

Titolo VI - Entrate per contabilità speciali:

categoria 1 - Partite di giro;
categoria 2 - Altre contabilità speciali.

Nell'ambito di ciascuna categoria le entrate sono ripartite in capitali secondo il loro oggetto.

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale di classificazione delle entrate.

Per ciascun capitolo di entrata devono essere indicati, oltre agli elementi di cui al secondo comma del precedente art. 18: la numerazione progressiva, ma discontinua; la denominazione analitica; la indicazione del provvedimento legislativo da cui trae origine l'entrata.

Lo stato di previsione delle entrate contiene un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

Per adeguare la classificazione alla legislazione statale e regionale, la legge di approvazione del bilancio annuale può apportare modifiche al numero ed alla denominazione delle categorie elencate nel presente articolo.

Art. 23.

Classificazione delle spese

Nel bilancio annuale le spese sono ripartite nelle seguenti parti e nelle seguenti sezioni:

Parte I - Servizi generali e fondi di riserva globali:

sezione 1ª - Consiglio regionale;
sezione 2ª - Giunta regionale;
sezione 3ª - Organi di controllo;
sezione 4ª - Personale dipendente dalla giunta;
sezione 5ª - Funzionamento degli uffici:
sezione 6ª - Enti infraregionali;
sezione 7ª - Fondi di riserva;
sezione 8ª - Fondi globali.

Parte II - Interventi.

Parte III - Altri oneri non ripartibili:

sezione 1ª - Rimborsi prestiti e mutui;
sezione 2ª - Anticipazioni ed altre operazioni di credito.

Parte IV - Contabilità speciali:

sezione 1ª - Partite di giro;
sezione 2ª - Altre contabilità speciali.

La parte seconda è ripartita in aree, programmi e progetti, con riferimento alla ripartizione della spesa adottata nel bilancio pluriennale.

Nell'ambito delle ripartizioni sopraindicate, le spese sono ripartite in capitoli, secondo il loro oggetto.

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale di classificazione delle spese: esso comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito dello stesso programma o progetto.

Non possono essere incluse nel medesimo capitolo:

a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;
b) spese per l'adempimento delle funzioni normali e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;
c) spese relative a funzioni proprie e spese relative a funzioni delegate;
d) spese correlate ad assegnazioni dello Stato con vincolo di destinazione, ed altre spese.

Per ciascun capitolo della spesa devono essere indicati, oltre agli elementi di cui al secondo comma del precedente art. 18: la numerazione progressiva, ma discontinua; la denominazione analitica; la indicazione del provvedimento legislativo da cui trae origine la spesa; la specificazione distinta della spesa per l'adempimento delle funzioni normali da quella per ulteriori programmi di sviluppo.

Le denominazioni dei capitoli di spesa saranno formulate in base ai criteri indicati, ai sensi dell'art. 9, sesto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e saranno adottati i numeri di codice indicati dalla commissione medesima.

Lo stato di previsione della spesa contiene un riassunto delle sezioni o delle aree e dei programmi per titoli ed un riepilogo dei titoli.

La legge di approvazione del bilancio annuale può apportare modifiche alla classificazione delle spese.

Art. 24.

Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati

Il quadro generale riassuntivo del bilancio annuale riporta i totali delle entrate e delle spese per titoli.

Al bilancio annuale sono allegati i seguenti prospetti:

1) prospetto di cui alla lettera *a*) dell'art. 10, secondo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335;

2) prospetto di cui alla lettera *b*) dell'art. 10, secondo comma della legge 19 maggio 1976, n. 335;

3) elenco dei capitoli relativi alle spese obbligatorie;

4) elenchi dei provvedimenti legislativi da finanziare con ciascuno dei fondi globali;

5) elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti;

6) elenco dei mutui contratti o da contrarre;

7) quadro di riclassificazione delle entrate e delle spese per titoli, sezioni e categorie, secondo la ripartizione adottata nel bilancio statale per il medesimo esercizio;

8) riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli.

Art. 25.

Equilibrio di bilancio

In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, risultanti dal prospetto di cui al n. 2), secondo comma, del precedente art. 24, non può in ciascun bilancio essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, escluse le entrate derivanti da mutui e quelle derivanti dall'assegnazione o dal riparto di fondi statali vincolati al finanziamento di spese di sviluppo, risultanti dal prospetto di cui al n. 1), secondo comma, del precedente art. 24.

Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno (stanziamenti di competenza) può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purchè il relativo disavanzo sia coperto da mutui la cui stipulazione venga autorizzata con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui al successivo art. 31.

Il disavanzo di cui al comma precedente non può in ogni caso essere d'importo superiore al totale delle spese per ulteriori programmi di sviluppo, nonchè di quelle per l'assunzione di partecipazioni in società finanziarie a norma del primo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, aumentata della quota del saldo negativo presunto dell'esercizio precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati.

Ai fini di cui al comma precedente non si tiene conto delle spese correlate ad assegnazioni dello Stato vincolate al finanziamento di spese di sviluppo.

Art. 26.

Fondo di riserva per spese obbligatorie

Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale di competenza è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie.

Con deliberazione della giunta regionale sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti dei capitoli concernenti spese di carattere obbligatorio secondo la legislazione vigente.

Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri di personale ed agli oneri per l'ammortamento dei mutui e prestiti, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa a norma del successivo art. 72 e reclamati dai creditori, quelle relative ai fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione.

L'elenco dei capitoli, i cui stanziamenti possono essere integrati mediante il prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie, è allegato al bilancio di previsione.

Il prelievo dal fondo non può aver luogo nel caso in cui le spese in questione comportino l'istituzione di un nuovo capitolo.

L'ammontare del fondo di cui al presente articolo è determinato sulla base delle esigenze amministrative, in relazione agli stanziamenti previsti in bilancio per i capitoli di cui al precedente quarto comma.

Art. 27.

Fondo di riserva per spese impreviste

Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale di competenza è iscritto un fondo di riserva per spese impreviste.

Mediante prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste vengono disposti, su deliberazione della giunta regionale, l'aumento degli stanziamenti di capitoli esistenti, ovvero l'istituzione di nuovi capitoli per l'effettuazione di spese aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità, non prevedibili all'atto dell'adozione della legge di approvazione del bilancio e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo.

L'ammontare del fondo di cui al presente articolo è determinato in misura non superiore all'uno per cento del totale delle spese previste nel bilancio.

Art. 28.

Fondo di riserva del bilancio di cassa

Nel bilancio di cassa è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti inizialmente disposti in sede di previsione.

I prelievi di somme da tale fondo e le relative destinazioni ed integrazioni a favore degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa sono disposti con deliberazioni del consiglio regionale non soggette a controllo.

L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è stabilito dalla legge di approvazione del bilancio in misura non superiore ad un dodicesimo del totale degli stanziamenti di spesa previsti dal bilancio di cassa.

Art. 29.

Fondi globali

Nel bilancio regionale sono iscritti distintamente nel titolo primo e in ciascuna area del titolo secondo dello stato di previsione della spesa fondi globali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

Tali fondi globali non sono utilizzabili per l'imputazione di impegni di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa dei capitoli esistenti oppure in nuovi capitoli, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

I fondi di cui al presente articolo sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione o di spese per ulteriori programmi di sviluppo, nonchè a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

Al bilancio è allegato per ciascun fondo globale l'elenco dei provvedimenti legislativi da finanziare a carico del fondo stesso, con la indicazione della spesa prevista per ogni provvedimento.

L'iscrizione in bilancio dei fondi globali avviene nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio di competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi in corso di approvazione.

Le quote dei fondi globali non utilizzate al termine dell'esercizio di competenza costituiscono economie di spesa.

I fondi di riserva di cui ai precedenti articoli 26 e 27 ed i fondi globali di cui al presente articolo sono dotati di appositi stanziamenti di cassa in relazione alla prevedibile esecuzione dei provvedimenti amministrativi o legislativi che ne determinano i prelievi.

Art. 30.

Utilizzazione dei fondi globali iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente

Per la copertura finanziaria delle spese derivanti da provvedimenti legislativi previsti negli elenchi di cui al quarto comma dell'art. 29, la cui approvazione non sia intervenuta entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio essi furono previsti, può essere fatto riferimento alle quote non utilizzate dei fondi globali di detto esercizio, purchè tali provvedimenti siano adottati prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio medesimo o della legge di assestamento del bilancio per l'esercizio immediatamente successivo e, comunque, non oltre il 30 giugno.

Nei casi di cui al comma precedente resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti, mentre le nuove o maggiori spese sono iscritte nel bilancio dell'esercizio successivo nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

Allo stanziamento di ciascuna nuova o maggiore spesa così iscritta in bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'art. 25, terzo comma.

Art. 31.

Mutui e prestiti

La Regione può contrarre mutui esclusivamente per coprire il disavanzo di bilancio nei limiti di cui al quarto comma del precedente art. 25, nonchè per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali ai sensi del primo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per la partecipazione in società finanziarie regionali possono, altresì, essere accesi prestiti obbligazionari.

L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e dei prestiti in estinzione non può superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione iscritte nel bilancio al titolo I a norma del precedente art. 22, sempreché gli oneri futuri dell'ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedente a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

La contrazione dei mutui e dei prestiti è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio o con legge di variazione dello stesso, nelle quali dovrà essere specificata la incidenza dell'operazione sull'esercizio in corso e su esercizi finanziari futuri, con riferimento alle previsioni rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale.

La giunta regionale è autorizzata a affettuare le operazioni, di cui al presente articolo, a determinare le condizioni e le modalità previo conforme parere, per i prestiti obbligazionari, del comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, in conformità delle relative leggi autorizzative, le quali devono specificare la entità massima del tasso e la durata massima dell'ammortamento.

Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa.

L'autorizzazione a contrarre mutui cessa di avere vigore al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio nel quale essa è stata prevista.

Le entrate dei mutui stipulati e non riscossi entro il termine dell'esercizio sono iscritte tra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati ma non stipulati entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze finali della gestione.

Art. 32.

Anticipazioni di cassa

Per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la giunta regionale provvede, con propria deliberazione, all'accensione di anticipazioni per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali spettanti alla Regione.

Con la stessa deliberazione la giunta predispone le variazioni di bilancio eventualmente necessarie.

Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

Art. 33.

Esercizio provvisorio

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

La Regione gestisce il bilancio sul quale viene autorizzato l'esercizio provvisorio limitatamente a tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi di durata dell'esercizio provvisorio. Tale limite può essere superato qualora si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

L'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base del bilancio presentato al consiglio regionale o, in mancanza, sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

In quest'ultimo caso la gestione è limitata alle spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge.

Art. 34.

Gestione provvisoria

Qualora la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stata approvata dal consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'autorizzazione si riferisce, o la legge di bilancio sia stata approvata entro la medesima data, ovvero prima della scadenza dell'esercizio provvisorio, in pendenza degli adempimenti di cui all'art. 127 della Costituzione, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio sia stata rinviata dal Governo al consiglio regionale a norma dell'art. 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo art. 127, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 35.

Assestamento del bilancio

Entro il 30 giugno di ogni anno il consiglio regionale approva con legge l'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede:

a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) all'aggiornamento dell'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, e dell'ammontare della giacenza di cassa risultanti all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

c) alle variazioni degli stanziamenti dei capitoli di spesa che risultano necessari, in relazione a quanto previsto alle precedenti lettere *a*) e *b*), per ristabilire l'equilibrio di bilancio secondo quanto disposto dal precedente art. 25;

d) a tutte le altre variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli relativi all'equilibrio di bilancio di cui al precedente art. 25.

Le variazioni di cui alla lettera *c*) del precedente comma sono subordinate all'avvenuta presentazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente e devono essere conformi alle risultanze del rendiconto medesimo.

Sono disposte con deliberazioni della giunta regionale, da comunicarsi al consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per la istituzione di nuovi capitoli per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonchè per la iscrizione delle relative spese quando queste sono tassativamente regolate da leggi statali o regionali, salvo i casi previsti al primo comma del successivo art. 38.

Art. 36.

Variazioni al bilancio

Ogni variazione di bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto nei precedenti articoli 26, 27, 28, 32 e 35.

Nessuna variazione al bilancio salvo quella di cui all'ultimo comma dell'art. 35, può essere disposta dopo il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

Gli atti amministrativi con i quali a norma della presente legge sono disposte variazioni di bilancio, sono pubblicati per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 37.

Fondi statali assegnati alle Regioni

Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di fondi assegnati in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione e salvo il caso di fondi assegnati alla Regione per ulteriori programmi di sviluppo in sede di programmazione nazionale.

S'intendono assegnate per ulteriori programmi di sviluppo le somme che, nell'ambito del riparto del fondo di cui all'art. 9 della legge 12 maggio 1970, n. 281, sono assegnate con vincolo di destinazione in base alla normativa vigente, nonchè quelle che verranno assegnate in base a leggi statali che facciano esplicito riferimento ad ulteriori programmi di sviluppo.

Art. 38.

Gestione dei fondi statali assegnati alla Regione

Nei casi di funzioni delegate dallo Stato o di spese per le quali siano previste assegnazioni di fondi statali vincolati a scopi specifici, la Regione può stanziare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme restando, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni, ovvero stanziare somme minori a compensazione di maggiori spese erogate per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente precedenti.

Qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione non sia possibile far luogo in tutto o in parte all'impegno delle spese, le stesse possono essere iscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo in tutto o per la parte residuale.

Nel caso in cui al comma precedente allo stanziamento della spesa dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratti di spese finanziate con ricorso ad entrate dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui al precedente art. 25.

Art. 39.

Garanzie prestate dalla Regione

La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti ed altri soggetti, in relazione alla contrazione di mutui od anticipazioni di cassa per il finanziamento di spese comunque rientranti nelle competenze amministrative regionali, deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio e fare obbligo agli uffici competenti dell'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate.

Nel bilancio regionale annuale è iscritto in apposito capitolo di spesa un fondo dotato delle somme presumibilmente occorrenti, secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con la concessione di garanzie.

In caso di necessità le maggiori esigenze saranno fronteggiate con prelevamenti dal fondo per le spese obbligatorie.

Nel bilancio annuale è iscritto apposito capitolo di entrata per l'imputazione dei recuperi delle somme che la Regione è stata chiamata ad erogare a fronte delle garanzie concesse.

In allegato al bilancio di previsione della Regione devono essere elencate, con la indicazione dei beneficiari, del capitale garantito e della durata, le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione ancora in vita alla data di approvazione del bilancio medesimo.

Art. 40.

Autonomia contabile del consiglio regionale

Il consiglio regionale, per le esigenze del proprio funzionamento interno, dispone di un bilancio autonomo gestito secondo i principi stabiliti dall'art. 30 dello statuto regionale e dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853.

Le norme per l'amministrazione e la contabilità dei fondi assegnati al consiglio regionale sono stabilite dai regolamenti del consiglio medesimo.

L'eventuale saldo finanziario, del bilancio interno del consiglio concorre a determinare i risultati finali della gestione del bilancio regionale.

Titolo III

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 41.

Entrate della Regione

Le entrate sono costituite da tutti i proventi di qualsiasi natura che la Regione ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi od altro titolo.

Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio di previsione

Rimane comunque impregiudicato il diritto e l'obbligo di riscuotere le entrate non previste in bilancio.

Art. 42.

Stadi dell'entrata

Tutte le entrate della Regione passano per i seguenti stadi:

accertamento;
riscossione;
versamento.

Tali stadi per talune entrate possono essere ricompresi nel medesimo atto.

Art. 43.

Entrate accertate

Formano oggetto di accertamento le somme dovute alla Regione da creditori determinati o determinabili, semprechè la loro riscossione debba aver luogo entro il termine dell'esercizio.

Art. 44.

Accertamento

All'accertamento delle entrate si provvede quando, sulla base di documentazione probatoria, sia acquisita la identità del debitore e la certezza del credito o dell'assegnazione.

Per le entrate da tributi propri e da quote di tributi erariali non confluenti nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge 12 maggio 1970, n. 281, le somme dovute alla Regione si considerano accertate, quando essa abbia compiuto l'atto di accertamento o abbia avuto comunicazione dell'atto di accertamento compiuto dall'ufficio o dall'ente competente per legge. Nei casi in cui l'accertamento non costituisce fase autonoma, ovvero la Regione non abbia avuto comunicazione di esso, le somme si considerano accertate all'atto della loro riscossione, a norma del successivo art. 45.

Per le entrate da assegnazioni statali, le somme dovute alla Regione si considerano accertate, quando essa ha comunicazione dell'assegnazione. In mancanza di comunicazione preventiva concernente l'assegnazione, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione delle relative somme.

Per tutte le altre entrate derivanti da leggi, contratti o altro titolo, le somme vengono accertate in base alla legge, al contratto o al titolo.

Gli uffici regionali competenti all'accertamento delle entrate trasmettono copia degli atti al servizio di cui al succesivo art. 45 per le necessarie registrazioni.

Art. 45.

Riscossione

Le somme dovute alla Regione si considerano riscosse quando il servizio competente emette ordini di riscossione, ovvero la Regione ha avuto comunicazione della riscossione da parte dell'ufficio o ente competente per legge o da parte del tesoriere regionale presso il quale è stato effettuato il versamento.

Qualora la legge prevede il versamento delle somme da parte dello Stato mediante accreditamento su conto corrente intestato alla Regione presso la tesoreria centrale dello Stato, le somme si considerano riscosse all'atto della comunicazione dell'avvenuto accreditamento.

Art. 46.

Versamento

Le somme dovute alla Regione si considerano versate, quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della Regione.

Il tesoriere rilascia quietanza liberatoria delle somme incassate, da staccarsi da un unico bollettario a madre e figlia, vidimato dal funzionario responsabile del servizio di cui al precedente art. 45.

Il tesoriere è tenuto ad accettare, anche senza autorizzazione della Regione, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causa del versamento, nonchè la riserva « salvo conferma di accettazione da parte della regione Campania ». Di tali incassi il tesoriere darà immediata comunicazione alla Regione, per il rilascio dei relativi ordini di riscossione.

L'incasso è effettuato anche quando le somme non siano iscritte nel bilancio o siano iscritte in difetto, fermo l'obbligo di apportare le eventuali conseguenti variazioni di bilancio.

Nessun titolo di credito verso la Regione può essere ricevuto in conto di debiti verso la stessa.

Art. 47.

Quietanza

La quietanza da rilasciarsi ai sensi del precedente art. 46 deve indicare:

a) il cognome, il nome e la qualità della persona o la denominazione dell'ente per conto del quale è fatto il versamento;

b) la somma versata in cifre ed in lettere;

c) il capitolo dello stato di previsione dell'entrata cui è da imputare la somma versata con l'indicazione se trattasi di entrata in conto competenza o in conto residui;

d) la causa del versamento;

e) la data in cui è rilasciata.

In caso di smarrimento o di distruzione di una quietanza, il tesoriere che l'ha emessa rilascia un certificato desunto dalla relativa scheda o altro supporto meccanografico, anche nel caso in cui la matrice della quietanza stessa sia stata unita al rendiconto.

Lo stesso tesoriere deve annotare l'avvenuto rilascio del certificato sulla corrispondente scheda e deve darne comunicazione alla Regione per l'analoga annotazione sulla matrice.

Art. 48.

Registrazione delle entrate

Il servizio di cui al precedente art. 45 cura le registrazioni delle entrate per capitoli e per stadi, distinguendo fra entrate in conto competenza e entrate in conto residui.

Art. 49.

Responsabilità

I responsabili degli uffici della Regione o di altri enti cui è demandata la riscossione di entrate regionali curano, nei limiti delle loro rispettive attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente, salvo quanto previsto dal successivo art. 50.

Art. 50.

Annullamento di crediti

I crediti della Regione, d'importo non superiore a lire cinquemila, che non siano di natura tributaria e non si riferiscano a pene pecuniarie, qualora il costo delle operazioni di riscossione di ogni singola entrata risulti superiore all'ammontare della medesima, sono annullati entro il 31 gennaio di ogni esercizio finanziario, senza onere alcuno per i debitori, con provvedimento cumulativo della giunta regionale, su proposta del servizio competente.

Art. 51.

Residui attivi

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Costituiscono residui attivi le somme accertate ma non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.

Ai fini della redazione del conto consuntivo e dell'assestamento del bilancio previsto al precedente art. 35, con deliberazione della giunta regionale si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, alla classificazione dei residui attivi nelle seguenti categorie:

a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;

b) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;

c) crediti riconosciuti di dubbia e difficile esazione;

d) crediti riconosciuti assolutamente inesigibili.

I crediti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) sono conservati nel conto residui, salvo che non intervenga la loro estinzione per prescrizione od altra causa.

I crediti di cui alle precedenti lettere *c*) e *d*) vengono eliminati ed i residui cancellati concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Titolo IV

GESTIONE DELLE SPESE

Art. 52.

Spese della Regione

Spese della Regione sono quelle alle quali si deve provvedere a carico del bilancio regionale in base alle leggi e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi che dipendono dall'amministrazione regionale.

Art. 53.

Stadi della spesa

Tutte le spese della Regione passano attraverso i seguenti stadi:

a) impegno;

b) liquidazione;

c) ordinazione e pagamento.

Tali stadi per talune spese possono esere ricompresi nel medesimo atto.

Art. 54.

Impegno

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza, nonché sui residui di cui al successivo art. 73, le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Su esplicita autorizzazione legislativa possono essere assunte obbligazioni sugli esercizi futuri nei limiti indicati dalle leggi che le autorizzano.

Per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità e la tempestività nell'adempimento delle funzioni normali della Regione, possono essere assunte obbligazioni anche a carico dell'esercizio successivo, ovvero, qualora rientri nella consuetudine, a carico di più esercizi successivi.

Nei casi di cui ai precedenti due commi, costituiscono impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le solo quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

Per le spese da erogarsi in annualità la decorrenza e le scadenze annuali debbono coincidere con le decorrenze e con le scadenze dell'obbligazione di pagamento delle annualità medesime. Il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite d'impegno costituisce il limite massimo per gli impegni della prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi per quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti degli esercizi succesivi.

Art. 55.

Atto d'impegno

Gli impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti di competenza e dei residui di cui all'art. 73 e nell'ambito delle eventuali deliberazioni di carattere generale del consiglio o della giunta regionale, sono assunti, salvo che la legge disponga diversamente, con decreto del presidente della giunta regionale o di un assessore a ciò delegato, ovvero, su delega della giunta stessa conferita con provvedimento generale, da funzionari degli uffici dipendenti.

L'atto d'impegno deve in ogni caso indicare:

a) il creditore o i creditori, ovvero gli elementi sufficienti ad identificarli;

b) l'ammontare della somma dovuta;

c) la scadenza dell'obbligazione;

d) il capitolo di spesa al quale la stessa è da imputare.

Art. 56.

Assunzione di impegni su esercizi futuri

La norma di cui al primo camma del precedente art. 55 si applica anche per l'assunzione di obbligazioni sugli esercizi futuri.

L'atto in ogni caso deve indicare:

a) il creditore o i creditori, ovvero gli elementi sufficienti ad identificarli;

b) l'ammontare complessivo della somma dovuta;

c) le quote che vengono a scadenza nei singoli esercizi, qualora si prevede che il pagamento, sia frazionato e le relative scadenze;

d) il capitolo di spesa al quale è da imputare la eventuale quota che viene a scadenza nell'esercizio in cui si adotta il provvedimento.

In tali casi alla registrazione dell'impegno delle quote che vengono a scadenza negli esercizi successivi si provvede d'ufficio senza alcun atto formale.

Art. 57.
Procedimento per l'assunzione di impegni

Nell'ambito delle procedure previste dalle leggi in conformità del precedente art. 14, la proposta dell'atto con il quale si assume l'impegno o l'obbligazione è predisposta dall'unità operativa competente per materia.

La stessa viene sottoscritta dal funzionario incaricato che ne assume la responsabilità in ordine alla conformità alle leggi, agli obiettivi dei programmi regionali ed ai criteri economici di buona gestione della spesa.

La proposta viene inoltrata al servizio competente per la prenotazione dell'impegno. Dopo le necessarie registrazioni detto servizio la restituisce all'ufficio proponente con l'annotazione relativa agli estremi della prenotazione.

Nel acso in cui si rilevi insufficienza di disponibilità o erronea imputazione della spesa, la proposta viene restituita con l'indicazione dei provvedimenti da promuovere per l'assunzione dell'impegno.

La responsabilità del provvedimento la cui proposta non è sottoscritta dal funzionario responsabile dell'unità operativa o dal responsabile del servizio di cui al precedente terzo comma e limitata a coloro che adottano il provvedimento ed hanno sottoscritto la proposta.

Gli atti d'impegno sono trasmessi entro cinque giorni dalla loro adozione nell'organo di controllo, salvo il termine stabilito dal secondo comma del'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Entro cinque giorni dalla comunicazione dal visto o dalla scadenza prevista per il controllo stesso copia dell'atto divenuto esecutivo viene trasmessa all'ufficio proponente per la esecuzione ed al servizio di cui al precedente terzo comma per la registrazione dell'impegno definitivo.

Art. 58.
Registrazione degli impegni

A cura del servizio di cui al terzo comma del precedente art. 57 gli impegni vengono registrati distinguendo:

a) le prenotazioni d'impegno dagli impegni definitivi;

b) gli impegni sugli stanziamenti di competenza da quelli sul conto residui e da quelli su esercizi futuri.

Le prenotazioni d'impegno non tradottesi in impegno definitivo entro due mesi dalla loro registrazione sono cancellate d'ufficio, salvo che l'unità operativa competente ne proponga il mantenimento con richiesta motivata.

Art. 59.
Atto di liquidazione

Qualora che non sia contestuale all'impegno, la liquidazione delle spese è disposta nei limiti degli stanziamenti di cassa, con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore o di un funzionario a ciò delegato.

L'atto di liquidazione deve in ogni caso indicare:

a) il creditore o i creditori;

b) la somma dovuta;

c) le modalità di pagamento;

d) gli estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo;

e) il capitolo di spesa al quale la stessa è da imputare;

f) l'eventuale differenza in meno rispetto alla somma impegnata.

Art. 60.
Procedimento per la liquidazione

La proposta dell'atto con il quale si dispone la liquidazione è formulata dall'unità operativa competente per materia.

La stessa viene sottoscritta dal funzionario incaricato, che ne assume la responsabilità in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge e all'atto di impegno.

La proposta viene inoltrata al servizio di cui al terzo comma del precedente art. 57 per la registrazione provvisoria della liquidazione. Dopo le necessarie registrazioni, detto servizio la restituisce all'ufficio proponente con l'annotazione relativa agli estremi della prenotazione. Nel caso in cui si rilevi la insufficienza della disponibilità di cassa o l'inesistenza dell'impegno divenuto esecutivo, la proposta viene restituita con l'indicazione dei provvedimenti da promuovere per il pagamento.

La responsabilità del provvedimento la cui proposta non è sottoscritta dal funzionario responsabile dell'unità operativa o dal responsabile del servizio di cui al precedente terzo comma è limitata a coloro che adottano il provvedimento ed hanno sottoscritto la proposta.

Gli atti di liquidazione, ove previsto dalle disposizioni vigenti, sono trasmessi entro cinque giorni dalla loro adozione all'organo di controllo, salvo il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Entro cinque giorni dalla comunicazione del visto o dalla scadenza prevista per il controllo stesso copia dell'atto divenuto esecutivo viene trasmessa all'ufficio proponente ed al servizio di cui al precedente terzo comma per la registrazione della liquidazione definitiva ed il pagamento.

Art. 61.
Ordinazione di pagamento

All'ordinazione del pagamento delle spese provvede il servizio di cui al terzo comma del precedente art. 57, sulla base dello atto di liquidazione, ovvero di altra idonea documentazione, salvo quanto previsto dagli articoli 66 e 70.

L'ordinazione del pagamento ha luogo mediante l'emissione di ordinativi a favore del creditore o dei creditori sulla tesoreria; possono essere effettuati pagamenti in contanti dai funzionari incaricati delle spese economali, secondo la disciplina di cui al successivo art. 70, ovvero dai delegati alla spesa nei limiti in cui siano autorizzati ad emettere buoni di prelevamento.

I titoli di pagamento sono firmati dal presidente della giunta regionale o dal componente della giunta delegato dal presidente e vistati dal responsabile della ragioneria generale o da chi lo sostituisce.

Gli ordinativi di pagamento, individuali o collettivi, devono indicare:

a) il creditore o i creditori;

b) l'importo dovuto;

c) le modalità di estinzione;

d) la causale del pagamento;

e) l'esercizio cui si riferisce la spesa;

f) il numero e le denominazioni dei capitoli di bilancio cui imputare la spesa;

g) la specificazione dei documenti giustificativi;

h) la data ed il luogo dove il pagamento dovrà essere effettuato.

Ogni ordinativo dovrà riferirsi ad un solo capitolo di cassa.

In caso di errori, le rettifiche sono apportate dal servizio ragioneria mediante annotazioni a tergo, debitamente convalidate dal coordinatore del servizio stesso.

Art. 62.
Ordinazione di pagamento delle spese ricorrenti

I pagamenti di spese ricorrenti d'importo e scadenza fissi ed accertati vengono disposti con ruoli di spesa fissa.

A tal fine con l'atto di liquidazione viene autorizzata l'emissione del ruolo di spesa fissa.

Il servizio di cui al terzo comma del precedente art. 57 provvede alla emissione del titolo ed all'inoltro dello stesso al tesoriere.

Nel ruolo di spesa fissa sono indicate, oltre ai dati di cui al quarto comma del precedente art. 61, le scadenze di ciascun pagamento.

Il ruolo di spesa fissa è firmato dal presidente della giunta regionale o dal componente della giunta delegato dal presidente ed è vistato dal responsabile della ragioneria generale o da chi lo sostituisce.

Alle eventuali modifiche del ruolo di spesa fissa provvede il predetto servizio sulla base del provvedimento di variazione.

Art. 63.

Arrotondamento

Gli importi delle somme da pagare, comprese quelle parziali in un unico atto, sono arrotondati alle mille lire per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire cinquecento.

Art. 64.

Pagamento

Al pagamento provvede il tesoriere in base ai titoli di spesa ed in conformità a quanto previsto dalla convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, la quale indica la modalità di estinzione o di restituzione dei titoli di pagamento.

Art. 65.

Registrazioni delle liquidazioni e dei pagamenti

Il servizio competente agli adempimenti di cui ai precedenti articoli 60, terzo comma, e 61 cura la tenuta dei registri relativi:

a) alle prenotazioni di liquidazione;
b) alle liquidazioni;
c) agli ordinativi emessi;
d) ai ruoli di spesa fissa emessi;
e) ai pagamenti effettuati.

In essi sono distinte le liquidazioni ed i pagamenti in conto competenza da quelli in conto residui.

Nel caso in cui si accerti, ai sensi del secondo comma del precedente art. 59, una differenza in meno della somma liquidata rispetto a quella impegnata, contestualmente alla registrazione della liquidazione si provvede alla riduzione dello impegno.

Art. 66.

Delegati alla spesa

Nei casi previsti dalle leggi regionali o in base a motivata deliberazione della giunta regionale la erogazione delle spese può aver luogo attraverso apertura di credito a favore dei funzionari responsabili degli uffici periferici delle Regione ovvero dei legali rappresentanti di enti ed organismi indicati dalle leggi regionali.

Qualora si tratti di spese ricorrenti d'importo e scadenza fisse ed accertate, a favore dei delegati alla spesa vengono disposte assegnazioni, nei limiti delle quali gli stessi effettuano gli impegni e le liquidazioni. All'ordinazione ed al pagamento di dette spese si provvede secondo quanto previsto al successivo art. 69.

Art. 67.

Aperture di credito

Alle aperture di credito di cui all'articolo precedente si provvede, in base a deliberazione della giunta regionale, mediante ordine di accreditamento, emessi con le modalità previste per gli ordinativi di pagamento, nei quali viene indicata la somma da utilizzarsi da parte dei delegati alla spesa con ordinativi diretti a favore dei creditori e la eventuale somma utilizzabile con buoni di prelevamento.

Sugli ordini di accreditamento senza la indicazione di cui all'ultima parte del comma precedente possono essere emessi esclusivamente ordinativi diretti a favore dei creditori.

Entro dieci giorni dalla chiusura dell'esercizio i delegati alla spesa devono far pervenire al servizio di cui al terzo comma dell'art. 57, nonché all'ufficio che ha proposto l'accreditamento un prospetto dal quale risultino:

1) capitolo di bilancio;
2) estremi dell'ordine di accreditamento;
3) somma accreditata;
4) somma impegnata;
5) somma pagata;
6) economia;
7) somma impegnata e non pagata.

Il servizio di cui al terzo comma dell'art. 57, provvede alla emissione sul conto residui di nuovi ordini di accreditamento per le somme impegnate e non pagate, semprechè ciò sia possibile ai sensi del successivo art. 72.

Art. 68.

Rendicontazione dei delegati alla spesa

La gestione dei fondi per i quali vengono disposte le aperture di credito a favore dei delegati alla spesa è soggetta al controllo successivo, in sede di approvazione dei rendiconti resi dai delegati stessi.

Il delegato alla spesa deve rendere il conto delle somme pagate, corredato dai documenti giustificativi delle spese, in via ordinaria semestralmente alla scadenza del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno. Il secondo semestre è prorogato al 31 gennaio successivo ai soli fini della estinzione dei titoli di spesa emessi entro il 31 dicembre.

In via straordinaria il rendiconto deve essere in ogni caso di cessazione dell'incarico. In caso di morte il conto viene redatto a cura di un dipendente designato dal responsabile del servizio che ha proposto l'accreditamento.

I rendiconti vanno presentati, anche se negativi, nel termine di venti giorni dalla scadenza semestrale o dal verificarsi degli eventi indicati al comma precedente al servizio che ha proposto l'accreditamento.

All'approvazione del rendiconto e al discarico delle somme erogate si provvede, previo riscontro, con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore a ciò delegato.

Qualora il rendiconto non venga presentato nei termini sopraindicati o qualora in sede di riscontro emergono irregolarità, il servizio di cui al precedente terzo comma invita il delegato alla spesa a presentare il rendiconto, ovvero a regolarizzare lo stesso.

Se il delegato alla spesa non vi provvede entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito, il responsabile del servizio ne dà comunicazione all'organo competente per i conseguenti provvedimenti.

I delegati alla spesa, per le aperture di credito, curano la tenuta dei registri di cui all'art. 58, ed all'art. 65, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*).

Art. 69.

Ordinazione di pagamento delle spese fisse liquidate dai delegati alla spesa

Per il pagamento delle spese di cui al secondo comma del precedente art. 66, i funzionari delegati, effettuata la liquidazione, trasmettono al servizio che ha proposto l'assegnazione gli atti d'impegno e di liquidazione, corredati dalla documentazione giustificativa.

Sulla base di tali atti, con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore o di un funzionario a ciò delegati viene disposta la emissione del ruolo di spesa fissa.

All'emissione del ruolo di spesa fissa si provvede secondo quanto previsto al precedente art. 62.

Art. 70.

Spese economali

Alle spese per il funzionamento e mantenimento degli uffici regionali, all'acquisto del materiale mobile, nonchè alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature si può provvedere mediante anticipazioni a favore di dipendenti designati dalla giunta regionale.

Le attività economali saranno disciplinate con sucessiva legge regionale.

Art. 71.

Ispezioni

A cura del servizio di cui al terzo comma del precedente art. 57, ogni qualvolta lo si ritenga necessario e, comunque, una volta nel corso di ogni esercizio, sono effettuate ispezioni per acertare la regolare gestione delle somme per le quali sono state disposte aperture di credito od anticipazioni e la regolarità delle registrazioni.

Di ogni ispezione viene redatto un verbale in triplice copia firmato dal funzionario incaricato e dal delegato alla spesa o dall'incaricato delle attività economali. Una copia del verbale è consegnata al delegato alla spesa o all'incaricato delle attività economali, le altre due copie, unitamente alle conclusioni e

proposte del funzionario incaricato dell'ispezione, vengono trasmesse a cura dello stesso al responsabile del servizio di cui al precedente comma ed al responsabile dei servizi che hanno proposto le aperture di credito.

Art. 72.
Residui passivi propri

Costituiscono residui passivi propri le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

I residui passivi non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui l'impegno si è perfezionato si considerano perenti agli effetti amministrativi.

Trascorso il termine di cui al comma precedente le somme conservate nel conto residui e non pagate costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione. Alla eliminazione delle somme perenti dal conto residui provvede il servizio di cui al terzo comma del precedente art. 57 all'atto della predisposizione del rendiconto generale senza alcun atto formale ma redigendone apposito elenco.

Per il pagamento delle somme eliminate ai sensi del presente articolo, allorquando siano reclamate dai creditori, su ogni bilancio annuale fra le spese obbligatorie è iscritto un apposito capitolo; a detti pagamenti si provvede in ogni caso con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore a ciò delegato.

Art. 73.
Residui di stanziamento

Salvo quanto disposto nel successivo ultimo comma del presente articolo, tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate a norma del precedente art. 54 entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Possono tuttavia essere mantenute nel conto residui nel solo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento le somme relative a spese in conto capitale.

Alla conservazione nel conto residui delle somme di cui al comma precedente si provvede con deliberazione della giunta regionale da adottarsi entro il 31 gennaio successivo al termine dell'esercizio e da comunicarsi al consiglio regionale entro dieci giorni.

Le somme iscritte negli stanziamenti di competenza non impegnate a norma del precedente art. 54 entro il termine dell'esercizio, assegnate alla Regione con vincolo di destinazione, sono reiscritte alla competenza del nuovo esercizio per le medesime finalità.

Art. 74.
Controlli economico-finanziari

I responsabili dei servizi operativi entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ciascun anno predispongono una relazione sull'attività di spesa svolta dalle unità dipendenti, centrali e periferiche.

La redazione deve evidenziare i risultati economico-finanziari e di efficienza raggiunti nell'azione amministrativa nel settore di competenza, in riferimento agli obiettivi fissati nei programmi, nei piani e nei progetti della Regione e sulla base anche degli indicatori in essi fissati, l'andamento degli impegni e dei pagamenti rispetto agli stanziamenti, nonchè contenere le eventuali necessarie proposte di carattere operativo.

Le relazioni sono presentate alla giunta dai singoli assessori e vengono inoltrate al servizio competente alla predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto generale.

Il servizio competente, sulla base delle relazioni semestrali e delle iniziative assunte dalla giunta regionale con riferimento alle stesse, provvede a redigere la relazione di cui al primo comma del successivo art. 79.

Titolo V

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE

Art. 75.
Rendiconto generale

I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Regione.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

Art. 76.
Modalità per la formazione e l'approvazione del rendiconto

Il rendiconto generale è presentato dalla giunta regionale al consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce ed è approvato con legge regionale entro il 30 giugno dello stesso anno.

Per la formulazione del rendiconto generale si adotteranno le modalità indicate, ai sensi dell'art. 24 della legge 16 maggio 1976, n. 335, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.).

Art. 77.
Conto finanziario

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

7) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

8) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

9) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

10) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dello esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

11) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell esercizio;

14) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

8) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

9) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonchè dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

11) l'ammontare dei residui passivi provvenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

Con la legge regionale di approvazione del rendiconto generale viene disposta la sanatoria delle eventuali eccedenze di impegni e di pagamenti di cui ai punti 8) e 9) del precedente comma.

Art. 78.

Conto del patrimonio

Il conto generale del patrimonio indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

a) le attività o le passività finanziarie;

b) i beni mobili ed immobli;

c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

Art. 79.

Allegati al rendiconto

Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa, dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate.

In essa vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati economici e finanziari conseguiti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione, previsti nel bilancio pluriennale ed in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma regionale di sviluppo.

In allegato al conto consuntivo della Regione è altresì esposto un rendiconto riassuntivo delle spese degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, nonché delle spese effettuate nel medesimo esercizio dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione.

Al rendiconto generale della Regione è infine allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

Titolo VI

BILANCI DEGLI ENTI DIPENDENTI E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 80.

Enti e aziende dipendenti dalla Regione

I bilanci di previsione degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione sono formati sulla base della previsione del bilancio regionale presentato dalla giunta al consiglio e sono presentati entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui essi si riferiscono alla giunta regionale, che li trasmette al consiglio.

I predetti bilanci sono approvati dal consiglio regionale con legge entro il 31 dicembre e sono publicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

La legge di approvazione può apportare le opportune modifiche ai bilanci stessi e stabilire se ed entro quali limiti l'ente è autorizzato ad apportare modifiche compensative nel corso dell'esercizio. Nel caso in cui la legge non disponga in proposito, qualsiasi variazione in corso di esercizio deve essere approvata con legge dal consiglio regionale, salvo quelle conseguenti a trasferimenti di fondi della Regione con vincolo specifico di destinazione.

I bilanci degli enti e delle aziende predette sono redatte in termini di competenza e di cassa. Le spese sono classificate in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge, con criteri fissati dalla giunta regionale, idonei a consentire la redazione di un bilancio consolidato della spesa pubblica nella Regione. Sono vietate le gestioni fuori bilancio.

Gli enti e le aziende esistenti cui si applicano le norme previste dal presente articolo sono identificati con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 81.

Enti locali

Nei bilanci degli enti locali le entrate e le spese relative a funzioni delegate sono classificate e ripartite in modo omogeneo a quello del bilancio regionale e con criteri fissati dalla giunta regionale idonei a consentire la redazione di un bilancio consolidato della spesa pubblica nella Regione.

Deve altresì essere assicurata la possibilità per la Regione di controllare la destinazione dei fondi a tal fine assegnati, nonchè la possibilità di una gestione unitaria di tali spese e delle altre relative a funzioni proprie dell'ente nello stesso settore organico d'intervento.

Art. 82.

Rendiconti degli enti e delle aziende dipendenti

I rendiconti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione sono presentati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, alla giunta regionale, che li trasmette al consiglio unitamente al rendiconto generale della Regione.

Detti rendiconti sono discussi ed approvati dal consiglio regionale, con legge, unitamente al rendiconto generale della Regione.

I rendiconti degli enti e delle aziende predette sono redatti in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 83.

Rendiconti degli enti locali

Nei rendiconti degli enti locali, le entrate e le spese relative alle funzioni delegate dalla Regione, devono essere classificate in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 77.

Titolo VII

RESPONSABILITÀ

Art. 84.

Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori della Regione sono responsabili, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato:

1) dei pagamenti effettuati in base a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili; ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed annullate dal competente organo di controllo;

2) dei pagamenti effettuati in basi a deliberazioni non divenute esecutive, ovvero non dichiarate immediatamente eseguibili;

3) dei danni derivanti all'ente da violazioni di obblighi di funzioni.

Art. 85.

Responsabilità dei dipendenti

I dipendenti della Regione sono responsabili, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato:

1) in solido con gli amministratori dei pagamenti effettuati in base a deliberazioni non divenute esecutive, ovvero non dichiarate immediatamente eseguibili;

2) dei danni derivanti all'ente da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio.

Sono esenti da responsabilità i dipendenti che abbiano agito per ordine scritto alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

Art. 86.

Responsabilità dei delegati alla spesa

I delegati alla spesa e gli incaricati delle spese economali sono responsabili dei pagamenti e degli altri atti compiuti nella gestione dei fondi accreditati o anticipati, ai sensi degli articoli 66 e 70 della presente legge.

Art. 87.

Responsabilità del maneggio di denaro

Chiunque abbia, senza legale autorizzazione, maneggio di denaro della Regione, ne risponde a norma del precedente art. 86 ferma ogni altra eventuale responsabilità di natura disciplinare.

Art. 88.

Competenze e obbligo di denuncia

Gli amministratori e i dipendenti della Regione, per la responsabilità di cui agli articoli 84 e 85, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi dello Stato vigenti in materia.

Gli amministratori e i responsabili dei servizi della Regione che vengono a conoscenza direttamente od a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dei precedenti articoli 84 e 85, debbono fare denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso sia imputabile a singoli componenti della giunta o del consiglio regionale, la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile ad un dipendente regionale o ad altro delegato alla spesa, l'obbligo di denuncia incombe, al componente della giunta regionale o al responsabile del servizio da cui egli dipende.

Le leggi che disciplinano l'organizzazione degli uffici della Regione, dettano norme che consentano l'individuazione dei responsabili dei singoli atti o delle omissioni, da cui discenda responsabilità a norma dei precedenti articoli 84 e 85.

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 89.

Redazione del bilancio pluriennale

Fino a quando non sarà adottato il programma regionale di sviluppo, il bilancio pluriennale viene elaborato con riferimento ad altri atti di programmazione approvati dal consiglio o alle dichiarazioni politico-programmatiche sulla cui base avviene la elezione della giunta e del suo presidente, ai sensi dell'art. 34 dello statuto.

In tal caso il bilancio pluriennale avrà un termine non superiore al triennio.

Saranno in ogni caso considerate spese per ulteriori programmi di sviluppo quelle corrispondenti ai fondi assegnati a tal fine dallo Stato con vincolo di destinazione, ai sensi degli articoli 9 e 12 della legge 12 maggio 1970, n. 281.

Art. 90.

Adeguamento della legislazione vigente

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenterà al consiglio uno o più disegni di legge per uniformare la legislazione di spesa regionale vigente alla disciplina di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12, 13 e 14.

Art. 91.

Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria è regolato da convenzione, da stipularsi con le modalità di cui alla legge regionale 29 gennaio 1972, n 2.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede, con le modalità previste dalla legge regionale 29 gennaio 1972, n. 2, ad uniformare la convenzione di tesoreria alla disciplina di cui alla presente legge.

Art. 92.

Disciplina dei residui esistenti

Alle spese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino impegnate in senso proprio ai sensi del precedente art. 54 ancorchè la scadenza dell'obbligazione sia successiva al termine dell'esercizio, continua ad applicarsi la disciplina dei residui prevista dall'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le somme conservate nel conto residui, ma non impegnate a norma del comma precedente, possono essere impegnate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il minor tempo previsto dalla legislazione statale di contabilità.

Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, la giunta regionale, con provvedimento cumulativo, accerta le somme che non possono essere mantenute in bilancio ai sensi del precedente art. 73 e che per tanto costituiscono economia di spesa.

Art. 93.

Altri enti dipendenti dalla Regione

Nel provvedere al riordino degli enti operanti nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione e sui quali la Regione esercita funzioni di vigilanza, verranno dettate le norme sull'ordinamento contabile degli enti stessi, in armonia con i principi della presente legge.

Fino a tale data resta ferma la legislazione in vigore. Nei casi in cui l'esercizio del potere di vigilanza includa l'approvazione del bilancio, l'approvazione stessa è disposta con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 94.

Rinvio

Per quanto altro attinente la materia della contabilità regionale, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 19 maggio 1976, n. 335 e, in quanto applicabili, le norme di contabilità generale dello Stato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 27 luglio 1978

RUSSO

(7156)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100782720)